



COMUNE DI CAPODRISE
Provincia di Caserta

Ordinanza Sindacale n. 25 dell'anno 2020

Prot. n. 0017458

**Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 -
Sospensione delle attività didattiche, in presenza, dei servizi educativi e della scuola
dell'infanzia, nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie, sia
pubbliche che private.**

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale;

Visto il D.l. n. 33/2020 convertito nella legge n. 74/2000 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19;

Vista la dichiarazione dell'OMS dell'11 marzo 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri di gennaio, luglio e, ultima, del 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sanitario;

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 (Covid-19);

Visto il DPCM del 03.11.2020 con il quale sono state adottate ulteriori misure stringenti per contrastare l'emergenza epidemiologica;

Letta, inoltre, l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 92 del 23.11.2020, con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni concernenti l'attività didattica dei servizi e della scuola dell'infanzia e delle prime classi della scuola primaria, in particolare viene disposto, tra l'altro "*con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie*";

Vista, altresì, la nota del 23.11.2020 dell'ANCI Campania, dalla quale si evince che l'Unità di Crisi della Regione Campania, relativamente alle modalità di didattica, ha comunicato che i Dirigenti Scolastici potranno scegliere tali modalità e che i Sindaci, a seguito della valutazione del contesto epidemiologico territoriale, potranno adottare misure più restrittive mediante il prolungamento della chiusura;

Ritenuto, per quanto sopra, necessario adottare misure che possano ridurre il più possibile i rischi per la salute, e che tanto obbliga ad effettuare verifiche presso i plessi scolastici presenti sul territorio

comunale, sia pubblici che privati, al fine di poter programmare, in tempo, degli eventuali interventi di sanificazione dei locali;

Preso atto, altresì, che il prossimo lunedì 30 novembre ricade la ricorrenza della festività di Sant'Andrea Apostolo, nonché Santo Patrono del Comune di Capodrise, ragion per cui tutti gli edifici pubblici osserveranno la giornata di chiusura festiva;

Richiamato l'art. 50, commi 5 e 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

La sospensione delle attività didattiche, in presenza, dei servizi educativi, della scuola dell'infanzia, nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie, sia pubbliche che private, **a far data dal 25 novembre 2020 e fino al 30 novembre 2020.**

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- Pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, nonché inserita sul sito istituzionale del Comune di Capodrise;
- Trasmessa, per quanto di competenza alla cittadinanza mediante i tradizionali sistemi di diffusione, nonché pubblicata sull'"App" tecnologica del Comune di Capodrise;
- Trasmessa al Comando di Polizia Locale per la dovuta attività di controllo ed osservanza;
- Trasmessa, altresì:
 - Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;
 - Alla Presidenza della Regione Campania;
 - All'ASL di Caserta – Dipartimento di Prevenzione di Marcianise;
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Marcianise;
 - Al Commissariato di P.S. di Marcianise;
 - Al Comando Polizia Locale Sede;
 - Ai componenti del C.O.C. dell'Amministrazione Comunale di Capodrise.

AVVERTE CHE

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto legge 16.05.2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14.07.2020 n. 74, nonché ai sensi del DL 07.10.2020, ai quali integralmente si rinvia.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili ricorso al TAR della Regione Campania entro 60 giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Dalla Casa Comunale, 24 novembre 2020

IL SINDACO

(dott. Angelo CRESCENTE)

